



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 IN SEDUTA DEL 9/7/2021

OGGETTO	Approvazione controdeduzioni alle osservazioni riguardanti l'adozione del Piano Urbanistico Attuativo n.C2/1 Località Ghezzi – Progetto Speciale n.5 Parco del Lusenzo, Sottoprogetto n.2 Ghezzi.
---------	---

Nell'anno duemilaventuno addì 9 del mese di luglio alle ore 11:50 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Boscolo Bariga Angelo	Assessore	X	
4	Osti Giovanna	Assessore	X	
5	Cavazzana Genny	Assessore	X	
6	Stecco Daniele	Assessore		X
7	Penzo Isabella	Assessore		X
TOTALE			5	2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- l'art. 65 delle N.T.A. di tale strumento, prescrive che gli interventi nelle sottozone C2 siano subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nelle Schede Tecniche Allegate alle N.T.A., relativi ai singoli ambiti di espansione;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020 è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Attuativo n.C2/1 Località Ghezzi – Progetto Speciale n.5 Parco del Lusenzo, Sottoprogetto n.2 Ghezzi, in Sottomarina di Chioggia;

DATO ATTO CHE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020 è stata regolarmente depositata a disposizione del pubblico per 10 giorni consecutivi presso la Segreteria Generale del Comune di Chioggia e presso la Segreteria della Città Metropolitana di Venezia a far data dal 29 giugno 2020;

- nei successivi 20 giorni sono pervenute n.56 osservazioni presso la sede Municipale, come da dichiarazione del dirigente del Settore Urbanistica - Servizio Piani Attuativi prot. n.57340 del 17/12/2020, e n.2 osservazioni/opposizioni presso la Città Metropolitana di Venezia, come da attestazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia prott. nn. 32078-32083-32085-32149 del 30/07/2020 (allegato n.1 - Elenco Osservazioni);

VISTA:

- l'istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione (allegato n.2) contenente la proposta di accoglimento/non accoglimento di ogni singola osservazione pervenuta;

RITENUTO:

- di procedere a controdedurre le osservazioni pervenute in merito alla proposta di P.U.A. dell'ambito di intervento n.C2/1 Località Ghezzi – Progetto Speciale n.5 Parco del Lusenzo, Sottoprogetto n.2 Ghezzi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020;

- di trasmettere il piano attuativo adottato, unitamente alle osservazioni ed al parere su di esse espresso dalla Giunta Comunale, alla Commissione V.A.S. al fine di acquisirne il relativo parere, per procedere poi alla definitiva approvazione;

PRESO ATTO che successivamente all'adozione del P.U.A. il Comune di Chioggia ha inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche la realizzazione del collegamento viario tra la nuova strada

dei Ghezzi e Campo Cannoni, elemento che permette di completare la futura mobilità carrabile e ciclabile rispetto alla rete esistente (vedi D.C.C. n.112 del 22/06/2021);

RICHIAMATI i decreti sindacali n.7 del 03/03/2020 e n. 9 del 11/03/2020, con i quali è stata confermata la Responsabilità del Settore Urbanistica al Dirigente a tempo determinato dott. Gianni Favaretto;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI:

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non è necessario il parere economico-finanziario poiché non vi sono incidenze su tali spetti per il Comune di Chioggia;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO a quanto espresso in premessa;

DI CONTRODEDURRE le osservazioni pervenute come da allegato alla presente deliberazione (allegato n.2) a formarne parte integrante e sostanziale nel quale la Giunta si esprime con votazione su ogni singola osservazione;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 23/07/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- l'art. 65 delle N.T.A. di tale strumento, prescrive che gli interventi nelle sottozone C2 siano subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nelle Schede Tecniche Allegate alle N.T.A., relativi ai singoli ambiti di espansione;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020 è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Attuativo n.C2/1 Località Ghezzi – Progetto Speciale n.5 Parco del Lusenzo, Sottoprogetto n.2 Ghezzi, in Sottomarina di Chioggia;

DATO ATTO CHE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020 è stata regolarmente depositata a disposizione del pubblico per 10 giorni consecutivi presso la Segreteria Generale del Comune di Chioggia e presso la Segreteria della Città Metropolitana di Venezia a far data dal 29 giugno 2020;

- nei successivi 20 giorni sono pervenute n.56 osservazioni presso la sede Municipale, come da dichiarazione del dirigente del Settore Urbanistica - Servizio Piani Attuativi prot. n.57340 del 17/12/2020, e n.2 osservazioni/opposizioni presso la Città Metropolitana di Venezia, come da attestazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia prott. nn. 32078-32083-32085-32149 del 30/07/2020 (allegato n.1 - Elenco Osservazioni);

VISTA:

- l'istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione (allegato n.2) contenente la proposta di accoglimento/non accoglimento di ogni singola osservazione pervenuta;

RITENUTO:

- di procedere a controdedurre le osservazioni pervenute in merito alla proposta di P.U.A. dell'ambito di intervento n.C2/1 Località Ghezzi – Progetto Speciale n.5 Parco del Lusenzo, Sottoprogetto n.2 Ghezzi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12 maggio 2020;

- di trasmettere il piano attuativo adottato, unitamente alle osservazioni ed al parere su di esse espresso dalla Giunta Comunale, alla Commissione V.A.S. al fine di acquisirne il relativo parere, per procedere poi alla definitiva approvazione;

PRESO ATTO che successivamente all'adozione del P.U.A. il Comune di Chioggia ha inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche la realizzazione del collegamento viario tra la nuova strada dei Ghezzi e Campo Cannoni, elemento che permette di completare la futura mobilità carrabile e ciclabile rispetto alla rete esistente (vedi D.C.C. n.112 del 22/06/2021);

RICHIAMATI i decreti sindacali n.7 del 03/03/2020 e n. 9 del 11/03/2020, con i quali è stata confermata la Responsabilità del Settore Urbanistica al Dirigente a tempo determinato dott. Gianni Favaretto;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI:

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non è necessario il parere economico-finanziario poiché non vi sono incidenze su tali spetti per il Comune di Chioggia;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO a quanto espresso in premessa;

DI CONTRODEDURRE le osservazioni pervenute come da allegato alla presente deliberazione (allegato n.2) a formarne parte integrante e sostanziale nel quale la Giunta si esprime con votazione su ogni singola osservazione;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

08/07/2021

PER IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
dr. Gianni Favaretto